

D.U.V.R.I.

D.Lgs.81/08

D

OCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZE

(Redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81)

SICUREZZA



D.U.V.R.I.

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOTTI NEL LUOGO
DI LAVORO E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARLI O RIDURLI AL MINIMO**

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - art. 26 comma 3,
integrato con: Legge n. 88 del 7 Luglio 2009; D.Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Sede Centrale di via Alessandro Torlonia, 15 - 00161 Roma

Redazione: ing. Daniele Simonelli
Marco Piccioni Consulting S.r.l.

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Sede Centrale di via A. Torlonia, 15 - 00161 Roma

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOTTI NEL LUOGO DI LAVORO E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARLI O RIDURLI AL MINIMO

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 art. 26 comma 3, integrato con:

- Legge n. 88 del 7 Luglio 2009
- D.Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009

INDICE

1. FINALITÀ
2. ORGANIGRAMMA AZIENDA COMMITTENTE
3. DEFINIZIONI
4. FORME DI CONTRATTO
5. CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI
6. GESTIONE ACCESSI
7. GESTIONE INFORTUNI E INCIDENTI
8. GESTIONE DELLE EMERGENZE
9. GESTIONE SUBAPPALTO
10. GESTIONE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN AMBITO DI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
11. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO
12. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
13. FATTORI DI INTERFERENZA INTRODOTTI DALLE DITTE IN APPALTO
14. ANALISI DEI RISCHI
15. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI
16. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI
17. COSTI DELLA SICUREZZA

1 - FINALITÀ

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., è stato redatto in riferimento all'obbligo per il Datore di Lavoro di assolvere agli adempimenti di cui al precedente comma 2, nel caso di affidamento di lavori in appalto, o prestazione d'opera, o somministrazione all'interno della azienda committente, anche se svolti presso altre sedi, e cioè:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente con l'impresa appaltatrice, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il presente documento va allegato al contratto di appalto o di prestazione d'opera o di somministrazione.

Le suddette disposizioni (comma 3) non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (la centrale di committenza ovvero sia l'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti Aggiudicatori o che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori) o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Copia del presente documento, debitamente sottoscritto, viene consegnata alla impresa/ditta appaltatrice. Una copia resta al Responsabile dell'azienda/unità produttiva (Preposto ai lavori), che sovrintende e vigila sull'osservanza delle prescrizioni e dei divieti eventualmente contenuti nel DUVRI, esercitando anche un'azione attiva di controllo nei confronti dell'impresa/ditta appaltatrice, al fine di informare tempestivamente il Datore di Lavoro o suo dirigente delegato su ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

Il documento è stato concepito e redatto con struttura modulare, così da poterlo facilmente aggiornare in occasione dei cambiamenti che possono verificarsi per variazioni delle imprese appaltatrici, diverse esigenze del ciclo produttivo, utilizzo di nuovi prodotti o macchinari, o per l'entrata in vigore di nuove norme o leggi, secondo il processo logico seguito per giungere all'individuazione, alla valutazione ed alla stima dei rischi da interferenze presenti in azienda.

Lo stato delle revisioni dell'intero documento è riportato in calce alla presente pagina.

STATO DELLE REVISIONI






Rev.	Data	Descrizione
00	Settembre 2015	Elaborazione Documento Valutazione dei Rischi da Interferenze
01		
02		
03		

FIGURA	FIRMA
DDL committente	
DDL ditta di pulizia dei locali	
DDL ditta impianto elettrico	
DDL ditta impianto di condizionamento	
DDL ditta antincendio	
DDL ditta manutenzione e assist. computer	

2 - ORGANIGRAMMA AZIENDA COMMITTENTE

Si riporta di seguito l'organigramma del committente rilevante ai fini della sicurezza, ai sensi del comma 1, lettera b, art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

FIGURA	NOMINATIVO
Datore di Lavoro	sig. Roberto Noto
Responsabile S.P.P.	ing. Daniele Simonelli
Medico Competente	dott.ssa Francesca Romana Proietti
Preposto	sig. Nicola Squicciarini
RLS	sig.ra Lorian Rastelli
Gestione Antincendio e Primo Soccorso	sig. Gerardo D'Acunzo
Gestione Antincendio e Primo Soccorso	sig. Maurizio Santinelli


 sig. Roberto Noto

 ing. Daniele Simonelli

 dott.ssa Francesca Romana Proietti

 sig. Nicola Squicciarini

 sig.ra Lorian Rastelli

3 - DEFINIZIONI

Ai fini e agli effetti del presente documento di valutazione si intende per:

Committente: la Società appaltante dell'opera, dei lavori o servizi.

Appaltatore: l'impresa, la ditta o il lavoratore autonomo che hanno avuto dal Committente l'appalto dell'opera o dei lavori.

Subappaltatore: l'impresa, la ditta o il lavoratore autonomo al quale l'Appaltatore ha assegnato, previa autorizzazione del Committente, l'esecuzione di parte dell'opera, dei lavori o servizi.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: persona (ditta individuale), provvista di capacità professionali, a cui è affidata, tramite contratto specifico, l'esecuzione di un'opera o di un servizio dietro corrispettivo; il Lavoratore autonomo eseguirà l'opera con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione in piena autonomia organizzativa.

Permesso di lavoro: documento con il quale il Responsabile dell'azienda / unità produttiva del Committente autorizza l'esecuzione di un lavoro dando indicazione sui rischi specifici dell'ambiente nel quale si svolge il lavoro e le eventuali operazioni di prevenzione da attuare prima, durante ed alla conclusione del lavoro. Nel permesso di lavoro si raccolgono in modo sistematico e formalizzato tutte le informazioni necessarie ad eseguire un lavoro nel pieno rispetto della sicurezza.

Responsabile dell'azienda/unità produttiva (Preposto ai lavori)

Il Committente controlla l'esecuzione dei lavori tramite un proprio Responsabile dell'azienda/unità produttiva (Preposto ai lavori), il cui nominativo viene comunicato all'Appaltatore prima della data d'inizio dei lavori. Il Preposto ai lavori segue l'esecuzione degli stessi curando il rispetto delle disposizioni contrattuali e dei programmi concordati con l'Appaltatore, tenendo conto delle esigenze generali del Committente ed apportandovi eventuali variazioni o modifiche per la migliore esecuzione dei lavori.

Responsabile dell'impresa appaltatrice

Sarà obbligo dell'Appaltatore nominare, quando necessario, a sua cura e spese, una persona esperta e professionalmente qualificata quale Responsabile d'impresa, che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione dei lavori ed in genere della perfetta esecuzione delle opere, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore. Il Responsabile d'impresa rappresenta l'Appaltatore a tutti gli effetti. Pertanto tutte le comunicazioni e le disposizioni del Committente a lui rivolte si intendono date all'Appaltatore.

Rischi di area

Sono quei rischi, specifici dell'area, che restano attivi durante l'esecuzione dei lavori e che il Committente comunica all'Appaltatore affinché quest'ultimo li prenda in considerazione nella pianificazione della sua attività e nella predisposizione delle misure di prevenzione e protezione e dei Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare, dandone informazione al proprio personale.

Norme e Piani di emergenza

Sono le norme e i piani di emergenza predisposti dal Committente che vengono consegnati all'Appaltatore affinché quest'ultimo ne prenda visione, ne segua le misure indicate e ne porti a conoscenza tutto il suo personale.

Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento redatto sotto la responsabilità del Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice, ai sensi del D.Lgs 81/08.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Nel caso di attività ricadenti nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del D.Lgs 81/08), il Coordinatore per la progettazione redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento che viene trasmesso, a cura del Committente, agli Appaltatori in fase di gara di appalto.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Nel caso di attività lavorative ricadenti nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del D.Lgs 81/08) è prevista la redazione, da parte dell'impresa esecutrice, del Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato.

4 - FORME DI CONTRATTO

Il Codice civile prevede diverse forme di contratto, da stipularsi tra le parti.

Alcuni atti devono farsi per iscritto, per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.

Altri possono farsi in forma orale, mediante incarico "una tantum" o incarico specifico per l'effettuazione di una prestazione determinata, all'interno di una convenzione quadro esistente tra le parti.

Nella categoria del lavoro autonomo sono compresi due fondamentali tipi di contratto, quello di appalto e quello d'opera, entrambi caratterizzati, dal punto di vista oggettivo, dall'obbligazione di fornire un determinato risultato di lavoro (locazione d'opera).

Contratto d'appalto (artt. 1655 e 1656 c.c.)

Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

Contratto d'opera (art. 2222 c.c.)

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere dietro un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il lavoro viene generalmente svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

Il contratto di appalto e il contratto d'opera, sebbene affini, costituiscono, tuttavia, due distinti tipi contrattuali. Il primo (appalto) è contrassegnato dall'esistenza di un'organizzazione a impresa presso l'appaltatore, in modo che questi possa valersi del lavoro subordinato di altre persone, mentre il secondo (contratto d'opera) è qualificato dalla prestazione di un lavoro da compiersi, quanto meno in linea prevalente, con l'impiego del lavoro proprio dell'obbligato, la cui figura tipica è l'artigiano.

Altra forma di contratto per cui scattano gli obblighi, per il committente, richiamati nell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. è il:

Contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.)

Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi.

5 - CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, è stata effettuata scomponendo ciascuna attività oggetto dell'appalto in fasi di lavoro. Per ogni singola fase sono stati esaminati i possibili rischi da interferenze legati ai seguenti aspetti:

- *sovrapposizione* di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- *fattori di rischio introdotti* nel luogo di lavoro del committente dall'attività dell'appaltatore;
- *fattori di rischio esistenti* nel luogo di lavoro del committente dove deve operare l'appaltatore, *ulteriori* rispetto a quelli specifici dell'attività propria dello stesso;
- *fattori di rischio derivanti da modalità di esecuzione particolari* richieste esplicitamente dal committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

Sono stati considerati, inoltre, in base alle specifiche tecniche e alle indicazioni contenute nel contratto, i seguenti elementi connessi con lo svolgimento dell'attività: luoghi/aree di lavoro, percorsi e luoghi di transito impiegati per accedervi; attrezzature di lavoro e materiali utilizzati. Inoltre è stata esaminata l'eventuale presenza contemporanea di personale dell'azienda committente e/o di altre imprese/ditte appaltatrici o lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

6 - GESTIONE ACCESSI

Il personale dell'impresa Appaltatrice o quello di terzi per essa operante potrà accedere negli ambienti di lavoro solo se in grado di esibire l'apposita tessera di riconoscimento aziendale, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il mancato ricevimento da parte del Committente dei documenti o di parte di essi, richiesti in fase di affidamento dei lavori, darà facoltà allo stesso Committente di vietare l'ingresso al personale dell'impresa Appaltatrice.

L'Appaltatore seguirà analoga procedura per il personale che viene impiegato successivamente all'inizio dei lavori e/o per il personale di eventuali Subappaltatori.

7 - GESTIONE INFORTUNI E INCIDENTI

In caso di infortuni/incidenti riguardanti le persone, le cose e l'ambiente, l'Appaltatore dovrà assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa di legge vigente in materia e accertarsi che ciò avvenga anche nel caso di infortuni/incidenti riguardanti i suoi eventuali Subappaltatori.

Il Responsabile dell'impresa appaltatrice, incaricato della conduzione e del coordinamento dei lavori, al verificarsi di eventuali incidenti e/o infortuni di qualsiasi entità, deve darne immediata segnalazione scritta al Responsabile dell'azienda committente, preposto ai lavori, precisando:

- nome, cognome e data di nascita dell'infortunato;
- descrizione della dinamica dell'infortunio/incidente.

Dovrà poi fornire, quanto prima, al Committente una relazione scritta specificando le cause dell'accaduto e indicando le misure di prevenzione conseguenti adottate.

Terrà, infine, costantemente informato il Committente sullo sviluppo dell'accaduto, fino alla sua completa risoluzione.

8 - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Lo stato di emergenza ha luogo quando, all'interno e/o all'esterno dell'area di lavoro di pertinenza del Committente, si verifica un qualsiasi fatto anomalo che possa costituire fonte di pericolo per le persone o per le cose.

Al fine di regolare lo svolgimento delle azioni più opportune da adottarsi, quando si verifica uno stato di emergenza, il Committente predispone, nei casi previsti, un Piano di Emergenza che fornisce le indicazioni necessarie per consentire alle persone di allontanarsi dal posto di lavoro per convergere in un luogo sicuro.

Negli altri casi resta ferma l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Il Piano di Emergenza o le misure organizzative e gestionali, sono trasmessi dal Committente all'Appaltatore che si impegna a rispettarli e a renderli noti al proprio personale e a quello per lui operante (subappaltatori, lavoratori autonomi).

L'Appaltatore dovrà comunque predisporre l'organizzazione ed i mezzi necessari per fronteggiare le emergenze relative alla propria attività.

L'Appaltatore dovrà inoltre indicare al Committente, qualora previsto, i nominativi degli addetti all'emergenza, che addestrati per la lotta antincendio e il primo soccorso, si metteranno a disposizione del Committente per la gestione dell'eventuale emergenza.

9 - GESTIONE SUBAPPALTO

L'eventuale Subappalto è autorizzato dal Committente con l'obiettivo di:

- limitarne il ricorso in funzione della specializzazione;
- concederlo solo a imprese qualificate dal Committente.

A tal fine:

- a) l'Appaltatore presenta al Committente, con congruo anticipo, il nominativo dell'Impresa/e alla quale intende subappaltare l'attività specialistica autorizzata, allegando per ogni impresa la documentazione di cui al "Verbale di consegna documentazione e dichiarazione di rispetto degli obblighi" già richiestogli dal Committente;
- b) il Committente sulla base delle informazioni ricevute e, se necessario, a seguito di un incontro con l'Impresa destinataria del Subappalto, concederà o meno l'autorizzazione al Subappalto.

Per consentire all'impresa Subappaltatrice l'accesso all'area di lavoro è necessario quindi che questa ottemperi ai medesimi adempimenti previsti dal Committente per l'Appaltatore (che si farà garante); in sintesi:

- a) fornire la documentazione riguardante il personale (nome, cognome, mansione, posizione assicurativa, libro matricola, ecc.);
- b) fornire la documentazione riguardante le attrezzature, le macchine, i mezzi;
- c) esibire copia della documentazione necessaria (contratto di subappalto, piano di emergenza, piani di sicurezza, comunicazione dei rischi di area, piano operativo di sicurezza specifico o documento di valutazione dei rischi specifico, ecc.);
- d) l'Appaltatore deve inoltre fornire al Subappaltatore la documentazione e le informazioni relative a: eventuale Piano di emergenza, organizzazione di cantiere, rischi di area, comportamenti e modalità di coordinamento, ecc., consegnando al committente la dichiarazione di avvenuta trasmissione.

Durante lo svolgimento dei lavori l'Appaltatore dovrà:

- a) coordinare l'attività del Subappaltatore informandolo adeguatamente sulle disposizioni impartite dal Committente e/o prese nelle riunioni di coordinamento;
- b) verificare che il personale del Subappaltatore:
 - sia a conoscenza dei Piani di emergenza, della procedura per il rilascio del Permesso di Lavoro e della presente normativa;
 - sia informato/formato sull'attività da svolgere;
 - usi correttamente i dispositivi di protezione individuale;
 - usi correttamente le attrezzature e gli automezzi;
 - usi e mantenga correttamente ponteggi, piani di lavoro e trabattelli;
 - mantenga ordinato e pulito l'area di lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire che il Subappaltatore rispetti quanto previsto nella presente Norma.

10 - GESTIONE ATTIVITA' LAVORATIVE IN AMBITO DI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Nel caso di attività lavorative ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i., TITOLO IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI), in cui si effettuano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, nonché in caso di lavori di costruzione edile

o di ingegneria civile quali gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, sarà applicata la normativa vigente in materia di cantieri temporanei o mobili con la redazione a seconda delle circostanze del piano operativo di sicurezza (POS), ossia il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in riferimento al singolo cantiere interessato e/o il piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

11 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

I lavori affidati in appalto presso la sede centrale da parte della L.I.L.T. alle imprese appaltatrici e/o ai lavoratori autonomi, comprendono tutte le operazioni e forniture necessarie per l'esecuzione di:

- ✓ servizio di pulizie dei locali di lavoro;
- ✓ servizio di manutenzione impianto di condizionamento;
- ✓ servizio di manutenzione impianto elettrico;
- ✓ servizio di manutenzione e assistenza computer;
- ✓ servizio di manutenzione presidi antincendio;
- ✓ servizi vari su richiesta.

I servizi affidati in appalto saranno erogati durante l'orario di lavoro previsto dal lunedì al venerdì e, se necessario, a chiamata al di fuori dell'orario di lavoro tramite accordi con il Committente.

L'elenco completo delle imprese affidatarie dei lavori, servizi, forniture è riportato a parte.

12 - COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Il committente ritiene di aver effettuato le necessarie operazioni tese a promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, attraverso lo scambio di informazioni reciproche, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte.

Ha inoltre fornito agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Resta a carico dell'appaltatore l'onere di trasmettere ai propri lavoratori le informazioni acquisite dal committente, nonché disposizioni a cui dovranno attenersi.

13 - FATTORI DI INTERFERENZA INTRODOTTI DALLE DITTE IN APPALTO

La presenza di ditte in appalto, in subappalto, o di lavoratori autonomi presenta caratteristiche particolari in materia di rischi professionali, legati in particolare:

- alla non conoscenza dei locali, dell'ambiente e delle attività svolte dal committente;
- alle possibili interferenze tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore;
- alle possibili interferenze dovute all'utilizzo comune di macchinari, attrezzature, impianti e strutture;
- alle possibili interferenze per la presenza contemporanea di più ditte in appalto.

L'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nelle attività sopradette (attività svolte dalle imprese appaltatrici, utilizzo dei macchinari e delle sostanze/preparati chimici, acquisizione delle informazioni relative ai rischi specifici introdotte da ognuna di esse negli ambienti di lavoro), è stata effettuata attraverso una loro attenta osservazione sia in fase preliminare sia durante l'attività lavorativa.

In questa sezione si è tenuto conto di quelle sorgenti che nel loro impiego possono provocare, obiettivamente, un potenziale rischio di esposizione di tipo infortunistico, proveniente da pericoli da interferenze delle attività lavorative, quali:

- 1) utilizzo di subappaltatori per la prestazione d'opera;
- 2) lavorazioni in concomitanza con la presenza di pubblico;
- 3) esecuzione dei lavori all'interno del luogo di lavoro;

- 4) esecuzione dei lavori all'esterno del luogo di lavoro;
- 5) interventi sugli impianti;
- 6) lavorazioni edili;
- 7) esecuzione durante l'orario di lavoro del committente;
- 8) interdizione di alcune aree o percorsi all'interno dell'ambiente di lavoro;
- 9) installazione di trabattelli o ponteggi;
- 10) interruzione della fornitura di energia elettrica;
- 11) interruzione della fornitura di acqua;
- 12) interruzione della fornitura di linea telefonica;
- 13) disattivazione sistemi antincendio;
- 14) presenza rischio caduta dall'alto;
- 15) presenza di rischio di caduta oggetti dall'alto;
- 16) presenza rischio di scivolamento;
- 17) utilizzo/trasporto sostanze infiammabili;
- 18) presenza materiali contenenti amianto (MCA);
- 19) circolazione di automezzi;
- 20) utilizzo di attrezzature e macchinari;
- 21) svolgimento di attività a rischio di proiezione di schegge;
- 22) utilizzo di sostanze chimiche pericolose;
- 23) utilizzo di sostanze cancerogene e/o mutagene;
- 24) utilizzo di fiamme libere;
- 25) produzione di polveri;
- 26) movimentazione di carichi;
- 27) produzione di rumore;
- 28) attività con produzione di radiazioni non ionizzanti;
- 29) attività di lavoro notturno;
- 30) attività con presenza di agenti biologici.

14 - ANALISI DEI RISCHI

L'analisi dei sopraelencati fattori ha indotto il committente, in collaborazione con le figure aziendali preposte e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla verifica dei rischi da interferenze esistenti negli ambienti interessati all'attività appaltata, e ad adottare le misure di prevenzione e protezione di cui ai successivi paragrafi, al fine di eliminare o ridurre al minimo tale tipo di rischi.

In ogni caso, il DDL dell'impresa appaltatrice mantiene la responsabilità della valutazione dei rischi propri della sua attività.

15 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Tutti i rischi, connessi all'impianto od all'attrezzatura interessata all'intervento e all'ambiente di lavoro in generale, devono essere conosciuti dai lavoratori (siano essi dipendenti aziendali o di imprese assuntrici) e che tutti i lavori siano esaminati, organizzati ed eseguiti nella massima sicurezza. Deve inoltre prevedere la necessaria informazione al personale interessato all'intervento o che comunque possa interagire con l'area d'intervento.

Oltre alle normali misure e cautele adottate, si invita il personale dell'appaltatore a osservare scrupolosamente anche le seguenti prescrizioni, riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche e specialmente ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- non accedere, senza precisa autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- non introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.

- non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi li indossa;
- non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- non passare sotto carichi sospesi;
- segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- non manomettere o modificare alcun impianto, salvo che ciò non faccia parte specificatamente dell'oggetto del contratto di appalto;
- non manomettere o modificare i macchinari e le attrezzature messe a disposizione dal committente, salvo che ciò non faccia parte specificatamente dell'oggetto del contratto d'appalto;
- utilizzare i macchinari e le attrezzature messe a disposizione dal committente secondo l'informazione e la formazione ricevute;
- operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché ad applicare, nel corso del lavoro, le norme unificate nazionali ed internazionali e tutte le altre eventuali norme di buona tecnica;
- adempiere a tutti gli obblighi che derivano dalla normativa vigente, per quanto concernente i rischi specifici della propria attività, con particolare, ma non con esclusivo riferimento, alla valutazione del rischio, alle attrezzature di lavoro e ai DPI;
- adempiere agli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori, per quanto attiene i rischi specifici della propria attività e quelli connessi ai luoghi di lavoro in cui prestano la propria opera;
- comunicare al Committente l'eventuale utilizzo di sostanze chimiche, con ragionevole anticipo rispetto al loro ingresso nell'azienda, a tenere in loco le corrispondenti schede di sicurezza e a rispettare ogni prescrizione emessa dal Committente;
- avvisare immediatamente il Committente in caso di spargimento accidentale di sostanze chimiche, utilizzando per la loro raccolta gli appositi materiali assorbenti;
- concordare con il committente l'eventuale affidamento di lavori in subappalto;
- eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori, ivi compresi quelli che, non previsti dal contratto, venissero commissionati in corso d'opera; di avvalersi per l'esecuzione di detti lavori della propria organizzazione aziendale;
- predisporre il POS in caso di lavori di natura edile o di installazione di impianti;
- mantenere in ordine e ad assicurare la pulizia nelle zone in cui opera e che sono interessate dal lavoro dei propri addetti o dei propri macchinari, durante e dopo lo svolgimento delle attività;
- riconoscere al Committente il diritto di interrompere le lavorazioni nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vietare l'accesso agli ambienti di lavoro a tutti i dipendenti dell'appaltatore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge.

Inoltre si impegna, fin d'ora, a rispettare le ulteriori prescrizioni od ordini di servizio che l'azienda volesse emettere al suo carico in corso d'opera con la finalità di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

16 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI

Esaminato quanto sopra descritto, in considerazione della presenza di varie ditte di manutenzione degli impianti e del personale delle imprese appaltatrici e tenuto conto che solamente le manutenzioni che non prevedono lavorazioni in quota o la presenza di macchinari o attrezzature avvengono contemporaneamente alla normale attività lavorativa, saranno messe in atto da tutte le ditte in appalto in generale e quelle di manutenzione in particolare le misure di prevenzione e protezione generali di seguito elencate atte ad eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori.

Esecuzione di lavorazioni all'interno del luogo di lavoro durante l'orario di lavoro dei lavoratori del committente o di altre ditte in appalto.

Evitare, per quanto possibile, la contemporaneità temporale delle lavorazioni.
Provvedere, se necessario, all'interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Esecuzione di lavorazioni all'interno del luogo di lavoro al di fuori dell'orario di lavoro dei lavoratori del committente o di altre ditte in appalto.

Evitare, per quanto possibile, la contemporaneità temporale delle lavorazioni.
Provvedere, se necessario, all'interdizione delle aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi alla ripresa del lavoro da parte dei lavoratori del committente o di altre ditte in appalto; installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Previsto l'utilizzo dei servizi igienici del luogo di lavoro anche per i lavoratori della impresa appaltatrice.

I servizi igienici devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia. Tutti i lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi dei servizi stessi.

Prevista la presenza di superfici di transito bagnate con rischio di scivolamento e/o cadute a livello.

Le imprese appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

Prevista la pulizia di finestre e/o lucernari con l'ausilio di scale, trabattelli o altri mezzi meccanici in presenza di lavoratori.

Rendere sicuro ed agevole l'accesso mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali passerelle, trabattelli o scale con parapetto regolamentare e dotare da parte dell'Appaltatore i lavoratori di adeguati DPI (p.e. dispositivi di protezione anticaduta).

Previsto utilizzo di attrezzature e macchinari: di proprietà dell'impresa appaltatrice e utilizzati da lavoratori dell'impresa appaltatrice.

Attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs 81/08.

Il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Qualora le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

Il Datore di lavoro che concede in uso le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs 81/08.

Il datore di lavoro che concede in uso ad un altro datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione

ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/08.

Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchiature di potenza superiore ai 1.000 W devono essere provviste, a monte della presa, di interruttori nonché di valvole onnipolari, escluso il neutro, per permettere l'inserimento della spina a circuito aperto. Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili e portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Per i lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili a tensione superiore ai 220 V verso terra.

Nei lavori in luoghi o molto umidi od entro grandi masse metalliche è vietato l'uso di utensili a tensione superiore ai 50 V verso terra.

Gli utensili portatili, le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati con tensione superiore ai 25 V verso terra se alternata e 50 V verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico collegato a terra, e rispondere alle norme di legge.

Previsto l'utilizzo di impianti di illuminazione sussidiaria.

Per l'impiego di lampade portatili devono essere utilizzate lampade elettriche a tensione non superiore ai 25 V verso terra.

Previsto possibile intralcio di vie di fuga o corridoi.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'insorgere di un incendio.

Prevista possibile temporanea disattivazione di specifiche misure di protezione antincendio quali: eventuali impianti installati (rivelazione fumi, impianto allarme antincendio, impianto di spegnimento, etc.) ed altri sistemi di spegnimento (estintori).

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato, se previsto, il PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito. I lavori possono avere luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Al termine dei lavori, il sistema di rivelazione ed allarme in particolare e tutti gli impianti di protezione antincendio in generale, e devono essere provati.

Per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, estinzione incendi, etc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

Previsto utilizzo e/o deposito e/o trasporto di agenti chimici pericolosi quali ad esempio vernici, smalti, siliconi, gas, detergenti.

L'impiego di prodotti chimici da parte dell'impresa deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ). Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro o servizio. Dovrà essere effettuata la necessaria informa-

zione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze. In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni i kit di assorbimento che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili). Evitare di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente. Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

Per interventi eseguiti durante la normale attività lavorativa, si devono interdire, se necessario, le aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Presenza di lavoratori che possono lavorare in aree "nascoste" degli edifici (sottotetti, controsoffitti, sottopannellature ecc) quali: l'idraulico; il tecnico degli impianti di riscaldamento e di aerazione; l'elettricista; il falegname (carpentiere); l'addetto alla manutenzione; gli addetti alle pulizie.

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, occorre verificare la presenza e la natura dei materiali oggetti di intervento, individuando eventualmente la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si devono sospendere le lavorazioni ed applicare le disposizioni di cui al Capo III del D.Lgs 81/08. In tal caso i lavori possono avere luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di accesso alle aree di lavoro.

Prevista movimentazione manuale dei carichi.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno dei luoghi di lavoro, dovranno essere concordate con il referente del Committente, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.

Prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione all'interno delle aree di azione degli apparecchi di sollevamento all'interno dei luoghi di lavoro, dovranno essere concordate con il referente del Committente, le modalità di comportamento in funzione dei segnali utilizzati ai fini della sicurezza.

Prevista la possibile effettuazione di lavori in quota con rischio di cadute del lavoratore, di oggetti e/o materiali dall'alto.

Per interventi eseguiti in quota durante la normale attività lavorativa, si devono interdire le aree sottostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Tutte le opere provvisorie e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

Previsto il possibile utilizzo di trabattelli.

Interdizione delle aree sottostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Previsti lavori su apparecchiature elettriche.

I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici. Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

Le ditte di manutenzione devono: utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

L'impresa deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica deve essere preventivamente comunicato al committente ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Per gli interventi sugli impianti elettrici che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

I cavi e le prolunghie saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

Per interventi eseguiti durante la normale attività lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. Va compilato, se previsto, il PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Presenza di lavoratori poco formati, informati e addestrati all'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali pericolosi.

I lavoratori che usano macchinari, attrezzature o manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.

I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio, nonché delle misure da adottare in caso di emergenza ricomprese nel piano di emergenza aziendale.

Possibili interventi straordinari di lavorazioni non programmate; Possibile sovrapposizione dei tempi di esecuzione di lavori non programmati in precedenza; Possibile slittamento di orario di intervento e/o di lavoro rispetto a quello prestabilito.

I lavori possono avere luogo solo se il referente incaricato dal committente ha rilasciato il permesso di interruzione della specifica fornitura.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti la sovrapposizione e le interferenze con altre lavorazioni, valutandone i rischi e predisponendo le relative misure per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze con un preposto della committenza. Al termine del sopralluogo deve essere compilato un PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.

Per interventi eseguiti durante la normale attività lavorativa, si devono interdire le aree circostanti la zona di lavoro mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio a terzi, installare cartellonistica di sicurezza: pericolo di lavori in corso, nonché assicurare la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Previste possibili interruzioni nella fornitura di: energia elettrica; acqua; gas; rete dati; linea telefonica.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di peri-

colo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato, se previsto, il PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

Prevista possibile temporanea interruzione dell'impianto di: aerazione, condizionamento.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite le verifiche di sicurezza riguardanti gli ambienti con un preposto della committenza, al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere compilato, se previsto, il PERMESSO DI LAVORO contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito.
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

17 – COSTI DELLA SICUREZZA

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i., all'art. 26, comma 5, prevede che i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione.

Il comma 6 prevede, inoltre, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Tali costi sono quindi finalizzati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto, a garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, l'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in riferimento ai lavori appaltati.